

Penale Sent. Sez. 3 Num. 42990 Anno 2015

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 14/07/2015 DATA PUBBLICAZIONE 26/10/15

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~POZZO GIOVANNI~~ N. IL 25/06/1957

avverso la sentenza n. 736/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
02/02/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *G. Casarini*

che ha concluso per *assoluzione senza rinvio*
per prescrizione

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv. *R. P. d. Rocca*

(Casi. proc)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. Con sentenza del 2 febbraio 2015 la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto da [REDACTED] avverso sentenza del 29 giugno 2009 con cui il gip del Tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e € 500 di multa - oltre al risarcimento dei danni alla parte civile Associazione Nazionale Dentisti Italiani, sezione provinciale di Torino, con provvisoria di € 20.000 - per i reati a lui contestati nel procedimento n. 29965/2007 R.G.N.R. di cui agli articoli 61 n.2, 81 cpv., 494 c.p. (in quanto, essendo odontotecnico, aveva indotto i pazienti a credere che fosse un medico odontoiatra: capo B) e 349, commi 1 e 2, c.p. (per violazione dei sigilli apposti allo studio odontoiatrico) nonché per i reati a lui contestati nel procedimento n. 1573/2009 R.G.N.R. di cui agli articoli 61 nn.2 e 11, 605 c.p. (commesso nei confronti del personale dello studio odontoiatrico: capo A), 81 cpv., 348 c.p. (per l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica: capo B), 61 n.2, 81 cpv. e 494 c.p. (sempre per avere indotto a credere che fosse odontoiatra).

2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di cinque motivi. Il primo motivo denuncia violazione di legge quanto ai requisiti oggettivi e soggettivi del reato di sostituzione di persona ex articolo 494 c.p. e correlato vizio motivazionale; il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 349 c.p. e vizio motivazionale in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del relativo reato; il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 133 e 62 bis c.p. quanto al trattamento sanzionatorio dei reati di cui agli articoli 348, 349 e 494 c.p. e carenza motivazionale; il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 240 c.p. per essere stata disposta confisca dell'immobile e degli altri beni sequestrati; il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 539 e 540 c.p.p. in ordine alle statuizioni civili, con carenza di motivazione.

All'udienza del 14 luglio 2015 è comparso il difensore della parte civile, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, sezione provinciale di Torino, il quale ha concluso nel senso che il ricorso dell'imputato sia dichiarato inammissibile o comunque respinto, e l'imputato sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale quanto ai requisiti oggettivo e soggettivo del reato di sostituzione di persona, nonché mancanza di motivazione e/o motivazione manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dei suddetti requisiti.

Sostiene il ricorrente che, nonostante le doglianze presentate nell'atto d'appello, "la Corte Territoriale si limita a considerare che nel locale sottoposto a vincolo era ripresa l'attività", lasciando così "senza risposta i dubbi e le lacune probatorie".

Pur avendo fatto riferimento nella rubrica del motivo al reato di cui all'articolo 494 c.p., il ricorrente poi nulla espone al riguardo, osservando soltanto, in aggiunta a quanto già esposto, che "non sussisterebbe il reato di violazione di sigilli laddove i sigilli siano posti per attestare l'inagibilità di un luogo (come nel caso di specie), finalità diversa dalla conservazione o identità della cosa"; richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, conclude che alla stregua di quest'ultima la sentenza "appare viziata nei termini excepti".

È evidente che il motivo, nel suo contenuto, non è conforme alla sua rubrica, dal momento che in essa enuncia una doglianza riferita al reato in cui all'articolo 494 c.p. per limitarsi poi ad argomentare sul reato di violazione dei sigilli. Intendendo sussistente, dunque, un errore materiale nel riferimento in rubrica all'articolo 494 anziché all'articolo 349, il motivo rimane però generico nel suo contenuto, poiché, lungi dall'indicare in che cosa sarebbero consistiti "i dubbi e le lacune probatorie" che la corte territoriale non si sarebbe spesa a colmare, si attesta su un richiamo astratto alla giurisprudenza per cui se i sigilli non sono apposti per una delle finalità di cui all'articolo 349 c.p. non sussiste il reato.

La corte territoriale - si nota oramai *ad abundantiam* vista la conformazione generica che conduce alla inammissibilità del motivo -, a fronte di una contestazione (capo C del procedimento n. 29965/2007 R.G.N.R.) del tutto chiara e compatibile con il dettato dell'articolo 349 c.p. (all'imputato è contestato il fatto che, dopo che lo studio dentistico in cui egli aveva svolto abusivamente attività di dentista era stato sottoposto a sequestro probatorio dai carabinieri il 26 novembre 2007 nonché a sequestro preventivo successivamente notificato il 25 febbraio 2008, con conseguente apposizione di sigilli e di cartellino indicante che l'immobile era sottoposto a sequestro, nonostante fosse stato nominato custode per entrambi i sequestri, "violava i sigilli apposti, in particolare rimuovendo i sigilli stessi nonché il cartellino attestante il sequestro e riprendendo - di fatto - pieno possesso dello studio sequestrato", collocando pure una nuova telecamera per sorvegliare l'accesso), e a fronte altresì di una doglianza d'appello che chiedeva l'assoluzione dal reato, ha condiviso la posizione del giudice di prime cure sulla sussistenza del reato vista la "condotta di prosecuzione dell'attività abusiva all'interno dello studio". È evidente che il giudice d'appello si è avvalso del principio della c.d. doppia conforme rispetto alla motivazione di primo grado (cfr. Cass. sez. III, 16 luglio 2013 n. 44418; Cass. sez. III, 1 dicembre 2011-12 aprile 2012 n. 13926; Cass. sez. II, 10 gennaio 2007 n.5606; Cass. sez. III, 1 febbraio 2002 n.10163; Cass. sez. I, 26 giugno 2000 n.8868), ritenendo quest'ultima, alla luce di criteri valutativi omogenei, non inficiata dalle doglianze del gravame di merito al riguardo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ed effettivamente il gip del Tribunale di Torino (a pagina 8 della sua sentenza) aveva trattato la questione con una motivazione del tutto adeguata, in punto di diritto, osservando che il reato di violazione dei sigilli "si consuma con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità o indisponibilità del bene" e, in punto di fatto, osservando che nel caso di specie non solo vi era stata rottura materiale dei sigilli, ma anche utilizzo del bene vincolato, essendo risultato che un paziente era stato in cura presso lo studio proprio nel periodo in cui questo era sotto sequestro, e avendo gli stessi operanti durante i sopralluoghi effettuati nel febbraio 2008 non solo constatato la materiale rottura dei sigilli, ma anche "rinvenuto segni inequivocabili dello svolgimento di attività all'interno dei locali e della presenza del [redacted]"; inoltre, nota ancora il gip, l'installazione di una telecamera fuori dalla porta dello studio "non si spiega se non con l'intento dell'imputato di proseguire la propria attività...nella consapevolezza dell'illiceità della propria condotta". E in punto di diritto, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, non è discutibile che l'uso di un bene per un'attività illecita rientri nel fine di assicurare la conservazione e/o l'identità della cosa sequestrata (cfr. Cass. sez. III, 15 gennaio 2015 n. 7407; Cass. sez. F, 30 agosto 2012 n. 43884; Cass. sez. III, 12 gennaio 2007 n. 6417).

Il motivo, dunque, risulta del tutto immeritevole di accoglimento.

3.2 Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi del reato di violazione di sigilli, mancanza di motivazione e/o motivazione illogica quanto ai suddetti requisiti. Il motivo tratta, però, del reato di sostituzione di persona, confermando quindi l'ipotesi di un errore materiale rappresentato dallo scambio delle rubriche tra il primo e il secondo motivo del ricorso.

A proposito del reato di sostituzione di persona, dunque, il ricorrente imputa al giudice d'appello l'aver trascurato "quanto effettivamente provato nel corso del giudizio", negando poi che l'imputato si sia mai presentato come Dott. [redacted] (il dentista che in precedenza aveva operato in quello studio odontoiatrico), per cui non sarebbe responsabile del fatto che taluno possa essere caduto in errore, e richiamando giurisprudenza nel senso che non commette il delitto ex articolo 494 c.p. chi non ha concorso ad originare l'errore altrui.

Come il precedente motivo, anche questo è generico, limitandosi ad attribuire al giudice d'appello, globalmente, di aver trascurato l'esito del compendio probatorio. A ciò si aggiunge una posizione chiaramente fattuale, poiché si nega che l'imputato abbia concorso nell'originare nei pazienti il suo "scambio" con il dentista che in passato si era avvalso dello stesso studio, deducendone, a questo punto ovviamente, l'insussistenza del reato.

La genericità conduce alla inammissibilità del motivo. Ancora *ad abundantiam*, pertanto, si rileva che la Corte d'appello ha motivato sui reati in questione (capo B del procedimento n. 29965/2007 R.G.N.R. e capo C del procedimento n. 1573/2009 R.G.N.R.), pure in questo caso dichiarando di condividere le motivazioni offerte dal primo giudice per ritenerne la sussistenza, e comunque espressamente ribadendo che dal compendio probatorio risulta che l'imputato era conosciuto da tutti i pazienti come Dott. [redacted] per convincimento da lui stesso ingenerato.

perché, approfittando del fatto che tale dentista aveva esercitato in quello studio la sua attività, se ne era attribuito l'identità, "anche con il consegnare ricevute fiscali allo stesso intestate, formando un timbro con generalità differenti dalle proprie, mantenendo la targa, fuori dallo studio, all'evidente fine di nascondere la propria attività di medico abusivo" (motivazione, pagina 10).

Anche questo motivo, dunque, è del tutto privo di consistenza.

3.3 Il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 133 e 62 bis c.p. quanto ai profili sanzionatori per i reati di cui agli articoli 348, 349 e 494 c.p., nonché carenza di motivazione.

Censura il ricorrente il giudice d'appello perché "si limita a richiamare la gravità del fatto, senza sviscerare analiticamente le ragioni che sorreggono la necessità di ridurre la sanzione". Di quel che a suo avviso integra tali ragioni, peraltro, il ricorrente fornisce soltanto l'ammissione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 348 da parte dell'imputato e ciò che in modo assai generico qualifica "il leale comportamento processuale" ^{del} che lo stesso. Adduce altresì il ricorrente che, nell'alternativa tra pena detentiva e pecuniaria per il reato ex articolo 348 c.p. "il Giudice di merito ben avrebbe dovuto orientarsi verso la sanzione meno afflittiva", concludendo che la sentenza è viziata dall'omessa considerazione e applicazione di tutti i criteri ex articolo 133 c.p.

È del tutto evidente che anche in questo caso il motivo patisce di una genericità tale da renderlo inammissibile, non indicando, a ben guardare, per nessuno dei reati alcuno specifico sostegno per un trattamento sanzionatorio diverso da quello irrogato, dato che anche il riferimento, limitato al reato di cui all'articolo 348, all'ammissione della responsabilità di certo non genera in modo automatico alcuna riduzione della pena.

D'altronde, il giudice di merito non è obbligato a indicare specificamente tutti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p., essendo sufficiente l'asserzione della sua adeguatezza o congruità o equità, a meno che non ricorra l'ipotesi - di certo qui non sussistente, tenendo conto che il reato più grave è stato individuato nel capo C del procedimento n. 29965/2007 R.G.N.R. (violazione dei sigilli aggravata) rispetto alla cui pena base l'aumento di continuazione per i reati ex articolo 348 c.p., invocati nel motivo, è stato determinato solo in tre mesi di reclusione e € 150 di multa) - in cui la pena irrogata sia particolarmente elevata, cioè prossima al massimo edittale o quantomeno superiore alla pena media edittale (cfr. Cass. sez. IV, 18 giugno 2013 n. 279593; Cass. sez.II, 8 maggio 2013 n. 28852; Cass. sez.IV, 20 marzo 2013 n. 21294; Cass. sez.I, 13 marzo 2013 n. 24213; Cass. sez.II, 26 giugno 2009 n. 36245; Cass. sez.VI, 12 giugno 2008 n. 35346; e cfr. altresì Cass. sez.I, 25 settembre 2013-23 gennaio 2014 n. 3155, che pure ribadisce la non necessità di indicare in motivazione tutti i criteri di cui all'articolo 133 c.p.; conforme Cass. sez.VI, 2 luglio 1998 n. 9120).

Il giudice d'appello, poi, ha ben confutato la doglianza in esame, osservando che la condotta dell'imputato "si è molto negativamente connotata per particolare pervicacia", e tenendo conto altresì di ben tre precedenti per analogo reato, oltre a condanne per altri reati (motivazione, pagina 10). Richiama inoltre, espressamente condividendola, la valutazione del giudice di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prime cure, che ha ampiamente illustrato le ragioni per cui ha determinato la pena inflitta all'imputato (pagina 9 della sentenza di primo grado, che anche sotto questo profilo è qualificabile come doppia conforme), specificando come la sua "pervicacia" sia consistita "nel perseverare nelle condotte illecite nonostante gli interventi dell'autorità giudiziaria ed i conseguenti procedimenti instauratisi a suo carico": egli, infatti, "già indagato nel 2005, prosegue nell'esercizio abusivo della professione negli stessi locali fino al 2008 e, ancora, anche dopo il sequestro preventivo dell'immobile, adottando maggiori precauzioni per evitare di essere scoperto. Riesce infine ad ottenere la revoca della misura cautelare producendo la copia di un contratto di affitto dei locali ad un medico dentista all'evidenza simulato e stipulato al solo fine di rientrare nella disponibilità del bene e proseguire nell'attività illecita, che di fatto prosegue fino all'arresto del 2009. Non si limita ad attribuirsi una qualifica professionale che non gli compete ma si sostituisce ad un medico, rilascia fatture e ricevute a suo nome e non desiste da tali condotte neppure dopo essere stato scoperto nel 2008. Nel corso del processo non mostra alcun concreto segno di ravvedimento o resipiscenza". Più che adeguatamente, dunque, il giudice di prime cure, cui il giudice d'appello appunto ha aderito, ha illustrato i fondamenti della sua scelta sanzionatoria.

Quanto poi alle attenuanti generiche, dopo aver menzionato l'articolo 62 bis c.p. come erroneamente applicato nella rubrica del motivo, null'altro aggiunge al riguardo il ricorrente, per cui anche sotto questo profilo il motivo è affetto da assoluta genericità.

3.4 Il quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'articolo 240 c.p. quanto alla confisca dell'immobile e degli altri beni sequestrati, nonché carenza motivazionale della sentenza. Il giudice d'appello si sarebbe limitato a richiamare la motivazione del primo giudice, in tal modo non esaminando le "eccezioni e argomentazioni" proposte per la confutazione della sua decisione. Afferma comunque il ricorrente che la confisca è facoltativa per cui disporla "avrebbe richiesto maggior attenzione" e sostiene l'erroneità della valutazione del primo giudice, laddove dispone la confisca per evitare la reiterazione di ulteriori condotte di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, perché "l'ammissione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 348 c.p. inibisce prognosi infauste". A ciò dovrebbe aggiungersi che "il legame strumentalmente operativo tra i beni in sequestro e la condotta illecita deve...rivestire carattere di specificità e non occasionalità", mentre nel caso di specie sarebbe stato solo occasionale l'utilizzo dell'immobile.

Il giudice d'appello rimanda effettivamente, a proposito della confisca, a quanto già esposto dal giudice di prime cure, ritenendolo evidentemente sufficiente a superare le doglianze al riguardo presentate dall'appellante e fruendo quindi del già richiamato principio della integrazione reciproca delle motivazioni del caso di doppia conforme. Invero, nella sentenza di primo grado - cui in tal modo la sentenza del secondo si rende, appunto, espressamente conforme - è chiaramente giustificata la disposizione della confisca facoltativa in questione, osservandosi che l'immobile adibito a studio odontoiatrico di proprietà dell'imputato e i beni al suo interno presenti "sono stati pacificamente utilizzati per commettere i reati di cui all'art. 348

c.p. e dunque sono strumentali agli stessi", la vicenda accertata dimostrando univocamente l'esistenza di un pericolo "quanto mai concreto ed attuale" nel senso che la disponibilità dell'immobile da parte dell'imputato "costituisca ragione incentivante alla reiterazione delle condotte di esercizio abusivo della professione" da parte dello stesso, il rapporto di asservimento tra la cosa e il reato non dovendosi desumere necessariamente da elementi oggettivi ma pure dalla condotta del soggetto nel suo utilizzo; e nel caso di specie l'immobile "è stato per anni stabilmente adibito a studio dentistico per consentire a [redacted] di esercitare abusivamente la professione di medico creandosi una clientela stabile il cui mantenimento è di regola peraltro strettamente legato anche al dato logistico" (motivazione della sentenza di primo grado, pagina 10).

Questa dettagliata spiegazione del fondamento della confisca facoltativa nel caso di specie esposta - spiegazione che, si ripete, in funzione del principio della doppia conforme sostiene anche la sentenza di secondo grado - non è in alcun modo inficiata dalle argomentazioni del motivo in esame: non attiene, infatti, ad essa la giurisprudenza invocata dal ricorrente sul nesso oggettivo bene-reato, poiché, come si è visto, la confisca è stata espressamente disposta per il nesso derivante dalla condotta dell'imputato, in conformità comunque a giurisprudenza di questa Suprema Corte (per il ragionevole e quindi condivisibile orientamento nel senso che il nesso tra la disponibilità della cosa e la sua destinazione alla commissione di reati non è ricavabile necessariamente da elementi oggettivi, attinenti alla struttura della cosa, ma può desumersi anche dalla condotta del soggetto qualora sia univocamente e costantemente volta all'utilizzo della cosa per commettere reati v. Cass. sez.III, 24 marzo 1998 n. 5542 e Cass. sez.III, 13 giugno 1997 n. 8677, citate anche dal giudice di merito; e cfr. pure Cass. sez.III, 23 ottobre 1998 n. 3586 e Cass. sez.III, 6 agosto 1995 n. 2734); né quest'ultimo nesso può venir meno, come implicitamente adduce il ricorrente, per l'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato in relazione al reato ex articolo 348 c.p., una scelta processuale di tal genere non avendo alcuna incidenza, sul piano logico prima ancora che su quello giuridico, su una condotta successiva, e ciò tanto più in un soggetto al quale, come sopra si è riportato, entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto - del tutto fondatamente visto l'insistente protrarsi della vicenda criminosa, anche dopo sequestro dell'immobile - una evidente ragguardevole pervicacia nella condotta criminosa.

3.5 Infine, il quinto motivo denuncia erronea applicazione degli articoli 539-540 c.p.p. quanto alle statuizioni civili e carenza di motivazione.

Anche in questo caso il giudice d'appello, condividendo le statuizioni in favore della parte civile disposte dal primo giudice, avrebbe trascurato "quanto eccepito nel gravame". E anche in questo caso il motivo è del tutto generico, poiché non menziona quali doglianze avrebbe specificamente trascurato il secondo giudice. Se queste poi consistono nell'ulteriore asserto che sarebbe "più appropriato che la liquidazione del danno avvenga in sede civile" non sussistendo "né i presupposti d'urgenza né di determinazione dell'entità risarcibile, che sorreggono il riconoscimento di una provvisoria", nuovamente la doglianza è generica, limitandosi, a ben

guardare, il ricorrente a negare la sussistenza dei presupposti di una provvisionale, senza però illustrare in modo concreto e specifico perché, nel caso di specie, sarebbe stato illegittimo disporla.

In ogni caso, comunque, trattasi di doglianza improponibile nel ricorso per cassazione, poiché la concessione di una provvisionale è provvedimento deliberativo, discrezionale e non necessariamente motivato, inidoneo quindi a passare in giudicato e ad incidere sulla decisione del giudice civile in ordine all'azione risarcitoria (Cass. sez. III, 27 gennaio 2015 n. 18663; Cass. sez. II, 6 novembre 2014 n. 49016; Cass. sez. VI, 14 ottobre 2014 n. 50746; Cass. sez. V, 25 maggio 2011 n. 32899; Cass. sez. IV, 23 giugno 2010 n. 34791; Cass. sez. V, 17 gennaio 2007 n. 5001; Cass. sez. V, 18 marzo 2004 n. 40410).

Anche questo motivo, dunque, risulta del tutto privo di pregio

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Associazione Nazionale Dentisti Italiani, sezione provinciale di Torino, spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Associazione Nazionale Dentisti Italiani, sezione provinciale di Torino, che liquida in € 3000,00, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2015

Il Consigliere Estensore

Il Presidente